

# PILLOLE OPERE PUBBLICHE

Servizio LL.PP. e Qualificazione  
ANCE Torino


Torino, 21 settembre 2021

**ANCE**

TORINO

COLLEGIO  
COSTRUTTORI  
EDILI

# CARO MATERIALI

- L.106/2021 (CD. «SOSTEGNI BIS»), ART 1 SEPTIES
  - DISCIPLINA ECCEZIONALE RELATIVA A LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI NEL I SEMESTRE 2021
  - APPLICABILE SOLO AI CONTRATTI PUBBLICI
- 

# CARO MATERIALI – DISCIPLINA ORDINARIA

- ART.106, COMMA 1 , LETT.A) D.LVO N.50/2016: RINVIO ALLA SCELTA OPERATA GARA PER GARA DALLA P.A.
- EVENTUALE RICONOSCIMENTO DELLA META' DELL'ECCEDEXENZA IL 10% DEL COSTO DI MATERIALI
- POCA TUTELA PER LE IMPRESE: DISCREZIONALITA' DELLA P.A., ASSENZA DI INDICI DI RIFERIMENTO

# CARO MATERIALI – NUOVA DISCIPLINA

- CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 25/07/2021 PER LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI DAL 1/1 2021 AL 30/06/2021 RELATIVI AD OFFERTE PRESENTATE ANTE 2021
- D.MIT DA ADOTTARSI ENTRO IL 31/10/2021 PER DEFINIRE I RINCARI DEI MATERIALI
- COMPENSAZIONI IN DEROGA AI PRECEDENTI CODICI DEI CONTRATTI
- ALEA 8% SE RIFERITE AD OFFERTE PER LAVORI NEL 2021, DEL 10% SE OFFERTE ANTECEDENTI
- PER OTTENERE RICONOSCIMENTO: ISTANZA A PENA DI DECADENZA ENTRO 15 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO MIT
- SE C'E' DIMINUZIONE: PROCEDURA D'UFFICIO DELLA P.A.

# ...SEGUE... CARO MATERIALI – NUOVA DISCIPLINA

- PAGAMENTI:

50% CON RISORSE PROPRIE UTILIZZANDO ACCANTONAMENTO PER IMPREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO NONCHE' ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE O RIBASSI D'ASTA OPPURE SOMME RELATIVE AD ALTRI INTERVENTI ULTIMATI

IN CASO DI INCAPIENZA: FONDO REVISIONALE ISTITUITO PRESSO MIT: DOTAZIONE 100 MILIONI DI EURO

ENTRO 60 GG DAL 25/ ADOZIONE DECRETO MINISTERIALE PER DEFINIRE MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO

# CARO MATERIALI - PROBLEMATICHE

## CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE: COSA SIGNIFICA?

- Devono essere lavori ultimati e non collaudati perché senza collaudo non c'è conclusione del contratto (Cass. Civ., sez.1, sent. n.2307/2016) altrimenti c'è disparità di trattamento

## OFFERTA PRESENTATA NEL 2021 : SI PUO' UTILIZZARE IL MECCANISMO REVISIONALE?

- Non sembra applicabile a questi casi. La rilevazione è su base semestrale; solo un futuro decreto potrà riguardare dette offerte

# ... SEGUE...CARO MATERIALI - PROBLEMATICHE

SE CI SONO CLAUSOLE CONTRATTUALI DIFFORMI , IL PROVVEDIMENTO PUO' ESSERE UTILIZZATO?

- Sì, perché è in deroga a prescrizioni contrattuali difformi. Se è stato stipulato un contratto in vigore del d.lvo 50/2016 o del d.lvo 163/2006, si applica, al netto delle compensazioni già ricevute sulla base dei predetti decreti

LA RILEVAZIONE E' ANNUALE O SEMESTRALE?

- Semestrale, si auspica un successivo provvedimento per il II semestre 2021

# ...SEGUE...CARO MATERIALI - PROBLEMATICHE

LA COMPENSAZIONE E' PIENA OLTRE LA FRANCHIGIA DELL'8%/10% OPPURE E' DIMEZZATA?

- E' piena e non dimezzata come nella disciplina ordinaria sopra descritta

COSA FARE IN CASO DI CONTRATTI IN CORSO CON LAVORI CONTABILIZZATI NEL SEMESTRE 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2021?

- Si consiglia di fare comunque riserva in attesa del decreto MIT sull'aumento dei materiali. E' essenziale presentare istanza entro 15 gg a pena di decadenza quando verrà pubblicato il decreto MIT



# ...SEGUE...CARO MATERIALI - PROBLEMATICHE

COSA FARE SE IL CONTRATTO E' IN FASE DI SOTTOSCRIZIONE?

- Fare comunque riserva anche se presenti clausole che escludono la revisione prezzi: possibile applicare, quale extrema ratio, l'art.1467 c.c. sull'eccessiva onerosità sopravvenuta anche per i contratti pubblici

IN RELAZIONE AL PROSSIMO DECRETO MIT, L'ISTANZA DEVE ESSERE CORREDATA DA DOCUMENTAZIONE?

- Allo stato non è stata data alcuna indicazione; alla luce delle esperienze pregresse dei decreti MIT relativi al d.lvo 163/2006, si consiglia di tenerla disponibile (fatture, dichiarazioni fornitori, listini ecc.)

# ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI GREEN PASS IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ DI LAVORO EDILE

Estensione limitata: Decreto Legge n.122 del 10 settembre 2021 artt. 1 e 2

( Circolare n. 393 del 15 settembre 2021 )

- ▶ **Il Green Pass (= certificazione verde)** certifica che il titolare è guarito da Covid-19 o si è sottoposto
  - ▶ a vaccinazione anti -Covid19
  - ▶ a test molecolare o antigenico ad esito negativo entro le precedenti 48 ore
- ▶ L'obbligo di possederlo e di esibirlo è stato **esteso, dal 11 settembre 2021, anche a chiunque accede per motivi di servizio o di lavoro alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative nazionali e locali e delle Università**
- ▶ Il rispetto di tale prescrizione deve essere verificato non solo dai responsabili di tali strutture ma **anche dal rispettivo datore di lavoro**
- ▶ **Le verifiche devono essere effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021** accedendo per il tramite di una app alla lettura di un QR Code
- ▶ La lettura del QR Code consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e che sono conservate nella Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate
- ▶ **L'omessa verifica espone il datore di lavoro a sanzione amministrativa da € 400 a € 1000**

# ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI GREEN PASS IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ DI LAVORO EDILE

Estensione Illimitata : Decreto Legge in corso di pubblicazione

## Lavoro Pubblico

- ▶ L'obbligo di possedere il Green Pass e di esibirlo, sarà **esteso, dal 15 ottobre 2021, anche al personale pubblico per accedere ai luoghi nei quali tale personale svolge attività lavorativa e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche anche sulla base di contratti esterni.**
- ▶ Il rispetto di tale prescrizione dovrà essere verificato anche a campione dai responsabili di tali strutture e dai soggetti delegati ove possibile in occasione dell'accesso ai luoghi di lavoro.
- ▶ Per i lavoratori non pubblici ma che svolgono l'attività di lavoro presso la P.A. la verifica sarà effettuata **anche dal rispettivo datore di lavoro**
- ▶ **Le verifiche dovranno essere effettuate con le modalità indicate da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**
- ▶ L'accesso al luogo di lavoro da parte di soggetto sprovvisto di certificato sarà sanzionato ( da € 600 a € 1500) mentre la sanzione per il datore di lavoro resta da € 400 a €1000 .

# ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI GREEN PASS IN OCCASIONE DI ATTIVITÀ DI LAVORO EDILE

## Estensione Illimitata : Decreto Legge in corso di pubblicazione

### Lavoro Privato :

- ▶ L'obbligo di possedere il Green Pass e di esibirlo, **sarà esteso, dal 15 ottobre 2021, anche a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta.** La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi.
- ▶ Il rispetto di tale prescrizione dovrà essere verificato anche a campione dal datore di lavoro e dai soggetti delegati ove possibile in occasione dell'accesso ai luoghi di lavoro.
- ▶ Per i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato la verifica è effettuata **anche dal rispettivo datore di lavoro**
- ▶ **Le verifiche dovranno essere effettuate con le modalità indicate da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** (Attualmente il DPCM 17 giugno 2021 prevede l'utilizzo della app Verifica C19 )
- ▶ I lavoratori che comunicano di non disporre del Green Pass o non lo esibiscono in occasione dell'accesso al luogo di lavoro **sono sospesi senza retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla esibizione del certificato**
- ▶ Nelle imprese con meno di 15 dipendenti il lavoratore può essere sostituito da un lavoratore a termine e resta sospeso per la durata del contratto entro comunque il 31 dicembre 2021
- ▶ L'accesso al luogo di lavoro da parte di soggetto sprovvisto di certificato sarà sanzionato ( da € 600 a € 1500) mentre la sanzione per il datore di lavoro resta da € 400 a €1000 .

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Servizio LL.PP. e Qualificazione

Dr Giovanni ROBERTI 011/81377238 -252

opere.pubbliche@cce.to.it

Servizio Sindacale

Dr Ezio CRISTETTI 011/81377234/221

sindacale@cce.to.it

[www.cce.to.it](http://www.cce.to.it)

